

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Sfilzi nella rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. (26A04177). Pag. 1

DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Croseraz Val Bona nella rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. (26A04178). Pag. 3

Ministero della salute

DECRETO 31 luglio 2026.

Conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Synlab SDN S.r.l.» di Napoli, nell'area tematica di afferenza di «diagnostica». (26A04090). Pag. 5

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Lucia – Società cooperativa sociale», in Monte San Biagio e nomina del commissario liquidatore. (26A04013). Pag. 6

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Il Giunco in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04014). Pag. 6

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Gerbera Group cooperativa sociale in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (26A04015). Pag. 7



DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Legal Coop – Società cooperativa tra avvocati in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (26A04016) Pag. 8

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Macchia Verde società cooperativa agroforestale in liquidazione», in Santa Luce e nomina del commissario liquidatore. (26A04017) Pag. 9

DECRETO 30 luglio 2026.

Scioglimento d'ufficio della «Santa Teresa – Società cooperativa sociale Onlus S.r.l.», in Capalbio e nomina del commissario liquidatore. (26A04018) Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

DECRETO 9 luglio 2026.

Modifiche del decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori. (26A04091) Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duressa» (26A03989) Pag. 15

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone» (26A03990) Pag. 16

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zarontin» (26A03991) Pag. 16

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone» (26A03992) Pag. 17

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant GP-Pharm». (26A03993) Pag. 18

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fibrinogeno umano, «Fibryga» (26A04019) Pag. 18

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e ezetimibe, «Compuna». (26A04020) Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lanreotide acetato, «Lanreotide Zentiva». (26A04021) Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di clindamicina, «Dalacin C» e «Dalacin C Fosfato». (26A04022) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enalapril maleato, «Enalapril Aurobindo Pharma Italia». (26A04023) Pag. 20

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Avlab Srl, in Alpignano. (26A04097) Pag. 21

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Asti», approvata con decreto 13 marzo 2026. (26A04092) Pag. 21

Ministero della difesa

Concessione delle croci d'oro e d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri (26A04039) Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

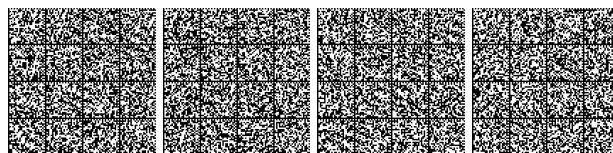
Riconoscimento in via definitiva dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «Patronato SIL-PA», promosso su iniziativa del sindacato italiano lavoratori pensionati e agricoli. (26A04040) Pag. 21

Approvazione della delibera n. 112/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 28 novembre 2025. (26A04093) Pag. 21

Approvazione della delibera n. 7/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 29 gennaio 2026. (26A04094) Pag. 21

Approvazione della delibera n. 497/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 27 gennaio 2026. (26A04095) Pag. 22

Approvazione delle modifiche al regolamento per la concessione di borse di studio post-laurea adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, con delibera n. 5/IIAN in data 30 novembre 2025. (26A04096) Pag. 22



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Sfilzi nella rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come "boschi vetusti" di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024 con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160 riguardante le «Modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto direttoriale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Vista la determina dirigenziale n. 324 del 23 aprile 2026 con cui il competente Servizio risorse forestali della Regione Puglia riconosce al bosco denominato «Sfilzi», di proprietà della stessa regione e dell'ARIF Puglia, lo status di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che la suddetta determina dirigenziale n. 324 del 23 aprile 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione Puglia prot. n. 0452942 del 28 luglio 2026 con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

1. È istituito il bosco vetusto denominato Sfilzi, esteso per 46,2573 ettari nel Comune di Vico del Gargano, in Provincia di Foggia, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 324 del 23 aprile 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.



Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco Sfilzi è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste – Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Sfilzi nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Puglia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;

g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;

h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;

i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;

l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;

m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;

n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;

o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;

p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;

q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 385766 del 6 agosto 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa»

26A04177



DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Croseraz Val Bona nella rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*) e l'art. 7, comma 13-*bis*), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064 che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160, riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto direttoriale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Visto il decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, con cui il competente Servizio foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce al bosco denominato «Croseraz Val Bona», di proprietà della stessa, lo *status* di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che il suddetto decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. n. 0781175/P/GEN del 13 luglio 2026, con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessante giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale termine siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

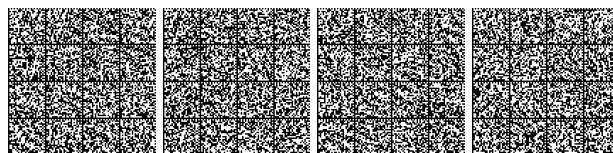
1. È istituito il bosco vetusto denominato Croseraz Val Bona, esteso per 61,3070 ettari nel Comune di Budonia, in Provincia di Pordenone, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno dieci ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco Croseraz Val Bona è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazio-



ne fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Croseraz Val Bona nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;

l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;

m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;

n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;

o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;

p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;

q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 6 agosto 2026

Il direttore: CEROFOLINI

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 385744 del 6 agosto 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

26A04178



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2026.

Conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Synlab SDN S.r.l.» di Napoli, nell'area tematica di afferenza di «diagnostica».**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Campania, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata», dell'IRCCS di diritto privato «Synlab SDN S.p.a», con sedi in Napoli, via F. Crispi n. 4,8, via E. Gianturco n. 113 e via B. Brin n. 55/59;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023, sentita la Regione Campania, per l'IRCCS di diritto privato «Synlab SDN S.p.a», con sedi in Napoli, via F. Crispi n. 4, 8, via E. Gianturco, n. 113 e via B. Brin, n. 55/59, è stata individuata l'area tematica di afferenza di «diagnostica»;

Vista la nota del 17 febbraio 2025 con la quale l'IRCCS di diritto privato «SYNLAB SDN S.r.l.» (C.F./P.I. 01288650631) ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, precisando altresì che:

SYNLAB SDN S.p.a. con sede legale in via Francesco Crispi, 8 - 80121 Napoli (NA) a far data dal 19 febbraio 2024, ha cambiato denominazione sociale in SYNLAB SDN S.r.l.;

tra le sedi per le quali si chiede la conferma del riconoscimento è stata dismessa la sede di Via Benedetto Brin n. 55/59 sostituita dalla sede di via Galileo Ferraris, n. 144, in cui si svolge attività di ricerca e nessuna attività di tipo assistenziale;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale 26 agosto 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS «SYNLAB SDN S.r.l.» di Napoli in data del 24 ottobre 2025;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. 0635566/2026 del 17 luglio 2026 con la quale il Presidente della Regione Campania ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS privato «SYNLAB SDN S.r.l.» di Napoli per le sedi di via F. Crispi, n. 4, 8, via E. Gianturco, n. 113 e di estensione del riconoscimento scientifico per la sede di via G. Ferraris, n. 144, nell'area tematica di afferenza di «diagnostica»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «diagnostica», dell'IRCCS di diritto privato «SYNLAB SDN S.r.l.» di Napoli per le sedi di via F. Crispi, n. 4, 8, via E. Gianturco, n. 113, con estensione del riconoscimento scientifico per la sede di ricerca di via G. Ferraris, n. 144.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 31 luglio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A04090



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Lucia – Società cooperativa sociale», in Monte San Biagio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Villa Lucia - Società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 56.123,00, si riscontra una massa debitoria di euro 275.991,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 219.868,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 19 ottobre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva

ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Villa Lucia - Società cooperativa sociale», con sede in Monte San Biagio (LT) (codice fiscale 01944010592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Linda Faiola, nata a Fondi (LT) il 1° novembre 1957 (codice fiscale FLAL-ND57S41D662U), domiciliata in Latina (LT), via Giovannibattista Lulli n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04013

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Il Giunco in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281



del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa edilizia Il Giunco in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 14.984,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 123.159,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 118.166,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo e di due atti di pignoramento;

Considerato che in data 21 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa edilizia Il Giunco in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 05957010159), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MNDTMS54M-03D863O), domiciliato in Milano (MI) - via Chiossetto n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04014

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Gerbera Group cooperativa sociale in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «La Gerbera Group cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 63.879,00, si riscontra una massa debitoria di euro 709.968,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 646.089,00;

Considerato che in data 20 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Gerbera Group cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 01448570539), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Bartolozzi, nato a Firenze (FI) il 15 settembre 1992 (codice fiscale BRTM-TT92P15D612K), ivi domiciliato in via Francesco Crispi n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04015

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Legal Coop – Società cooperativa tra avvocati in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

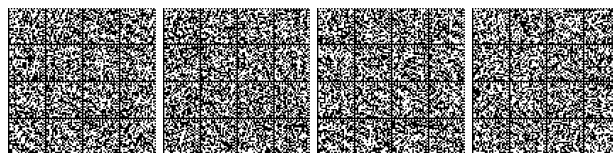
Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Legal Coop - Società cooperativa tra avvocati in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 18.239,18, si riscontra una massa debitoria di euro 53.700,36 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 35.461,18;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Legal Coop - Società cooperativa tra avvocati in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03988921205), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Elis Dall'Olio, nato a Castel San Pietro dell'Emilia (BO) il 23 settembre 1951 (codice fiscale DLLLSE51P23C265X), domiciliato in Castel San Pietro Terme (BO), viale Broccoli n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04016

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Macchia Verde società cooperativa agroforestale in liquidazione», in Santa Luce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Macchia Verde società cooperativa agroforestale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilan-



cio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 50.931,00, si riscontra una massa debitoria di euro 111.984,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -61.053,00;

Considerato che in data 13 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Macchia Verde società cooperativa agroforestale in liquidazione», con sede in Santa Luce (PI) (codice fiscale 01976130508), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Crociani, nata a Chiusi (SI) il 4 luglio 1982 (codice fiscale CRCCLD82L44C662Y), domiciliata in San Vincenzo (LI) - via San Francesco n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04017

DECRETO 30 luglio 2026.

Scioglimento d'ufficio della «Santa Teresa – Società cooperativa sociale Onlus S.r.l.», in Capalbio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in



italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 9 febbraio 2026, n. 5/GC/2026, con cui la «Santa Teresa - Società cooperativa sociale Onlus S.r.l.» (c.f. 01658620537), con sede legale in Capalbìo (GR), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di tre mesi, con contestuale nomina del dott. Francesco Carri nella carica di commissario governativo;

Vista la relazione acquisita al prot. d'ufficio n. 0092926 del 23 aprile 2026 nella quale il suindicato commissario governativo, preso atto del dissesto sofferto dalla cooperativa, rappresenta l'impossibilità di proseguire nelle attività necessarie a ripristinarne lo stato di regolarità, stante peraltro il disinteresse degli esponenti della medesima agli adeguamenti statutari richiesti dalla normativa vigente;

Ravvisata l'opportunità, in assenza di reali prospettive di risanamento del sodalizio, di provvedere all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Santa Teresa - Società cooperativa sociale Onlus S.r.l.», con sede legale in Capalbìo (GR), codice fiscale 01658620537, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto (GR) il 27 agosto 1954, c.f. CRRFNC54M27E202V, ivi domiciliato in Via Trieste n. 1 - 58100, già commissario governativo, giusto decreto direttoriale 9 febbraio 2026, n. 5/GC/2026.

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

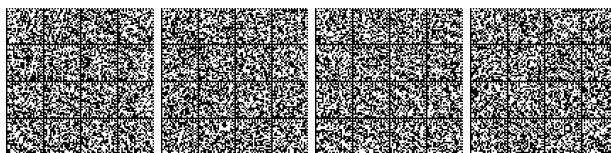
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A04018



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 9 luglio 2026.

Modifiche del decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il Capo II («Credito ai consumatori») del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, e in particolare:

a) l'art. 121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;

b) l'art. 122, comma 4, del TUB, ove è previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR;

c) l'art. 122, comma 5-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di individuare, in conformità all'art. 2, paragrafo 8, della direttiva 2023/2225/UE, le disposizioni che non si applicano ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, a quelli nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e a quelli a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

d) l'art. 122-bis, comma 3, che affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sui principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza, sulla gratuità delle informazioni e sul divieto di discriminazione in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea;

e) l'art. 123, comma 2, del TUB, secondo cui il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua i casi in cui è possibile derogare a specifiche disposizioni relative all'informativa pubblicitaria, le tipologie di annunci pubblicitari vietati e le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione;

f) l'art. 123-bis, comma 2, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali;

g) l'art. 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonché agli obblighi specifici o derogatori da osservare in determinati casi;

h) l'art. 124-bis, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore;

i) l'art. 125, comma 1, del TUB - applicabile anche ai contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui al Capo I-bis del TUB, ai sensi dell'art. 120-undecies.1, comma 1, del TUB -, che prevede l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori italiani affidando al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle condizioni di accesso che garantiscano il rispetto di tale principio;

l) l'art. 125-bis, commi 1 e 4, del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individui le informazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito e determini i contenuti e le modalità delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto;

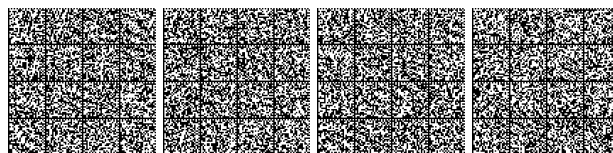
m) l'art. 125-septies, comma 2, del TUB, ove è prevista una comunicazione al consumatore dell'avvenuta cessione del credito, secondo le modalità definite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR;

n) l'art. 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e, in caso di sconfinamento regolare, l'obbligo del finanziatore di offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e di reindirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito, e affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento e della regolarità dello sconfinamento;

o) l'art. 125-novies, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell'obbligo dell'intermediario del credito di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso dovutogli dal consumatore ai fini del calcolo del TAEG;

Vista la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011, n. 117 (di seguito, decreto ministeriale del 3 febbraio



2011), recante «Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Considerata la necessità di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformità alla direttiva (UE) 2023/2225, e di adeguare la disciplina di trasparenza alle innovazioni intervenute successivamente;

Ritenuto che l'obiettivo di assicurare l'organicità e la coerenza della disciplina di trasparenza richiede il coordinamento delle disposizioni di attuazione del Capo II del titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi degli altri Capi del medesimo titolo VI;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento all'attuazione dell'art. 125, comma 1, del TUB;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale del 3 febbraio 2011

1. Alla Sezione I del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

1) al comma 1, la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il finanziatore e l'intermediario del credito:

a) si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. I finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività.»;

3) al comma 2 l'inciso «Le informazioni e le spiegazioni previste dalla presente sezione sono rese» è sostituito dal seguente: «Le informazioni e i chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, previsti dalla presente sezione sono resi gratuitamente.»; la parola «personalizzate» è sostituita da «personalizzati»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalità che assicurano leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva (UE) 2019/882.»;

b) all'art. 2:

1) al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: «e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento»;

2) al comma 3, dopo le parole «a seguito di un inadempimento» sono inserite le seguenti: «o di un probabile inadempimento»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La Banca d'Italia stabilisce che le disposizioni elencate all'art. 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 non si applichino ai:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;

c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»;

c) all'art. 3 le parole «dell'art. 19 e dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 30 e dell'allegato III della direttiva (UE) 2023/2225»;

d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Annunci pubblicitari*). — 01. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro” o una formulazione equivalente.

1. In conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 8 della direttiva (UE) 2023/2225, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le informazioni di base di cui all'art. 123, comma 1. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.



2. Le informazioni di base:

a) sono riportate negli annunci pubblicitari in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole;

b) sono espresse in maniera chiara, concisa, evidenziata, e precisate mediante un esempio rappresentativo, nel quale l'importo totale del credito e la durata del rimborso corrispondono il più possibile alle caratteristiche del contratto di credito pubblicizzato;

c) sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici dei mezzi utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili; nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG;

d) sono chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito.

3. La pubblicità relativa ai contratti di credito:

a) include informazioni idonee a consentire al consumatore di contattare in modo rapido ed efficace il finanziatore e, ove applicabile, l'intermediario del credito;

b) identifica chiaramente le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso più basso per il periodo iniziale del contratto di credito;

c) qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione del consumatore, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo, indica un limite massimo corrispondente al limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore.

4. Quando il mezzo usato per l'annuncio pubblicitario non consente la visualizzazione delle informazioni, come nel caso della pubblicità radiofonica, le lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB non si applicano. Nei casi in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base non consenta di visualizzarle in maniera chiara ed evidenziata, come nel caso di schermi di dispositivi mobili di ridotte dimensioni, le informazioni di cui alle lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB sono rese accessibili mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina.

5. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.»;

e) all'art. 5:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi degli articoli 123-bis e 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformità degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di

redazione, le modalità di messa a disposizione e l'elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche.»;

2) al comma 2:

2.1) le parole «se il contratto proposto sia adatto» sono sostituite dalle seguenti: «se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti»;

2.2) dopo le parole «La Banca d'Italia,» è aggiunta la seguente: «anche»;

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del TUB.»;

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall'art. 59-quinquies del codice del consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/2225.»;

f) all'art. 6:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, prima della conclusione del contratto di credito i finanziatori svolgono una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell'interesse di quest'ultimo, ferme restando, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio della valutazione del merito di credito dei clienti dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori, incluse quelle previste dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

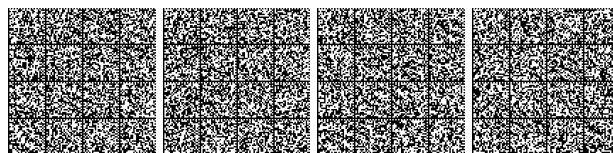
«1-bis. La Banca d'Italia specifica i fattori pertinenti per la verifica di cui all'art. 124-bis, comma 1, del TUB nonché le modalità e le condizioni per il suo svolgimento, assicurando la coerenza con le disposizioni europee e il coordinamento con le disposizioni prudenziali in materia.»;

g) all'art. 7:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori («Banche dati»), previsto dagli articoli 120-undecies.1 e 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla



direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare, sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il presente articolo non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, in conformità all'art. 125, comma 1-ter, del TUB.»;

h) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Contratti). — 1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d'Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformità dell'art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225.»;

i) all'art. 11, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi regolare, tenuto conto della sua frequenza o durata in un dato arco temporale.».

Art. 2.

Attuazione e abrogazioni

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto, anche al fine di coordinare e aggiornare la disciplina sul credito ai consumatori rispetto a quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dal decreto ministeriale del 3 febbraio 2011.

2. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1 entrano in vigore dopo tale data, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni.

3. Fino alla data di scadenza del termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente delibera, in conformità all'art. 13 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011.

4. Ai contratti in corso al momento della scadenza del termine di cui al comma 2 e ancora in essere a tale data, le disposizioni del presente decreto e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1 si applicano in conformità dell'art. 47 della direttiva (UE) 2023/2225 e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di attuazione del Capo II del TUB vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2026

Il Ministro: GIORGETTI

26A04091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa»

Estratto determina IP n. 463 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUCRESSA 1 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung - 1 Flasche ZU 5 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 2203683.00.00, intestato alla società Santen Oy Niittyhaankatu 20 - 33720 Tampere (Finlandia) - 33720 Tampere (Finlandia) e prodotto da Santen Oy Kelloportinkatu 1 - 33100 Tampere Finlandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: DUCRESSA - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053140012 (in base 10) 1LPQKD (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni millilitro di soluzione contiene:

principio attivo: 5 mg di levofloxacin e 1 mg di desametasone;

eccipienti: Sodio diidrogeno fosfato, sodio monoidrogeno fosfato dodecaidrato, sodio citrato, soluzione di benzalconio cloruro, soluzione di idrossido di sodio (4%) o acido cloridrico (10%) (per la correzione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica n. 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160, Samarate - 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DUCRESSA - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053140012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DUCRESSA - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053140012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03989

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone»*Estratto determina IP n. 464 del 16 luglio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MALARONE 250 mg/100 mg comprimidos recubiertos con película 12 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 63452 e C.N. 653915-6, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. Severo Ochoa, 2 - 28760 Tres Cantos (Madrid) Spagna e prodotto da Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36 - 23843 Bad Oldesloe Germania e da Glaxo Wellcome S.A. Avenida De Extremadura, 3 - 09400 Aranda De Duero (Burgos) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: MALARONE - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Al/Carta.

Codice A.I.C.: 051252029 (in base 10) 1JW2TX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di atovaquone e 100 mg di proguanile cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: polossamero 188, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, povidone K30, carbosimetilamido sodico (tipo A) (di patata), magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), macrogol 400 e polietilenglicole 8000.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160, Samarate - 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MALARONE - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Al/Carta.

Codice A.I.C.: 051252029.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MALARONE - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Al/Carta.

Codice A.I.C.: 051252029.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03990

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zarontin»*Estratto determina IP n. 465 del 16 luglio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZARONTIN 250 mg/5 ml Sirop, 200 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 3400932507955, intestato alla società Essential Pharma (M) Ltd Vision Exchange Building, Triq IT-Territorjals, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD - 1070, Malta e prodotto da Delpharm Orléans, 5 Avenue De Concorde - 45071 Orléans Cedex 2, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: ZARONTIN - «250 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Codice A.I.C.: 053160014 (in base 10) 1LQB2G (in base 32).

Forma Farmaceutica: sciroppo.

Composizione: ogni 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: 250 mg di etosuccimide;

eccipienti: sodio citrato diidrato, saccarina sodica, sodio benzoato (E211), saccarosio, glicerolo (E422), aroma artificiale di lampone (contiene glucosio e propilene glicole (E1520)), acido citrico monoidrato e acqua depurata.



Riportare nel confezionamento esterno la frase completa «flacone multi-dose 200 ml sciropo con bicchiere dosatore».

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Zarontin» e sulle etichette come di seguito riportato.

Da «Conservare a temperatura inferiore a 25°C» a «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione».

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma, S.r.l., via Dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormanò (MI);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F., S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharma Partners, S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZARONTIN - «250 mg/5 ml sciropo» 1 flacone da 200 ml.

Codice A.I.C.: 053160014.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZARONTIN - «250 mg/5 ml sciropo» 1 flacone da 200 ml.

Codice A.I.C.: 053160014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03991

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone»

Estratto determina IP n. 466 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MALARONE 250mg/100mg comprimidos recubierto con pelicu-

la - 12 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 63452 e C.N. 653915-6, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) Spagna e prodotto da Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36 23843 Bad Oldesloe Germania e da Glaxo Wellcome S.A. Avenida De Extremadura, 3 - 09400 Aranda De Duero (Burgos) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/carta.

Codice A.I.C.: 053162018 (in base 10) ILQD12(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di atovaquone e 100 mg di proguanile cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: polossamero 188, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, povidone K30, carbossimetilamido sodico (tipo A) (di patata), magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), macrogol 400 e polietilenglicole 8000.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. Via dell'Artigianato, 1 20032 - Cormanò (MI);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/carta.

Codice A.I.C.: 053162018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/carta.

Codice A.I.C.: 053162018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03992

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant GP-Pharm».

Con la determina n. aRM - 123/2026 - 3396 del 28 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della GP-Pharm S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ICATIBANT GP-PHARM:

confezione: 049824016;

descrizione: «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita»

1 siringa in vetro da 3 ml + 1 ago;

confezione: 049824028;

descrizione: «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita»

3 siringhe in vetro da 3 ml + 3 aghi.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03993

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fibrinogeno umano, «Fibryga»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 237/2026 del 31 luglio 2026

Codice pratica: DC/2025/160.

Procedura europea n.: DE/H/4900/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FIBRYGA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Octapharma (IP) SPRL, con sede legale e domicilio fiscale Route de Lennik, 451 1070, Anderlecht, Belgio.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flacone in vetro da 150 ml e 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 048798021 (in base 10), 1GK6B5 (in base 32).

Principio attivo: fibrinogeno umano.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 - 75 Stoccolma, Svezia.

Produttori del principio attivo:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft, Oberlaaer Straße 235, 1100 Vienna, Austria Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112, 75 Stoccolma, Svezia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flacone in vetro da 150 ml e 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 048798021 (in base 10), 1GK6B5 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flacone in vetro da 150 ml e 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 048798021 (in base 10), 1GK6B5 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04019

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e ezetimibe, «Compuna».

Estratto determina AAM/PPA n. 439/2026 del 31 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: COMPUNA;

confezioni:

045351018 «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045351020 «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045351032 «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

con scadenza il 5 marzo 2024 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande n. 15 - 00144 Roma, Italia, codice fiscale 05038691001.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2023/41.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogo-

co o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04020

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lanreotide acetato, «Lanreotide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 442/2026 del 31 luglio 2026

È autorizzata la variazione di Tipo IA - Q.II.e.6.a.1) che comporta di conseguenza l'immissione in commercio del medicinale LANREOTIDE ZENTIVA anche nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«60 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3×1) siringhe preriempite in PP con ago confezione multipla - A.I.C. n. 051647079 base 32 1K84M7;

«90 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3×1) siringhe preriempite in PP con ago confezione multipla - A.I.C. n. 051647081 base 32 1K84M9;

«120 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3×1) siringhe preriempite in PP con ago confezione multipla - A.I.C. n. 051647093 base 32 1K84MP.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa pre-riempita.

Principio attivo: lanreotide acetato.

Codice pratica: C1A/2026/1256.

Codice di procedura europea: DE/H/7953/001-003/IA/001.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04021



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di clindamicina, «Dalacin C» e «Dalacin C Fosfato».

Estratto determina AAM/PPA n. 450/2026 del 31 luglio 2026

Si autorizzano le seguenti variazioni *worksharing*:

Tipo II - C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni relativamente alla Sindrome di Kounis relativamente ai seguenti medicinali nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

DALACIN C

A.I.C. 022633059 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule

DALACIN C FOSFATO

A.I.C. 023868021 - «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml

Tipo IA - C.I.z) (esclusivamente per DALACIN C FOSFATO 023868021 - «600 MG/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml)

Allineamento alla versione corrente della linea guida EUCAST.

Le modifiche riguardano i paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2025/222.

Procedura europea: NL/H/xxxx/WS/1444.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enalapril maleato, «Enalapril Aurobindo Pharma Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 453/2026 del 31 luglio 2026

Sono autorizzate le variazioni di Tipo IB - Q.II.e.1.B.1) e Q.II.e.6.a.2) che comportano di conseguenza l'immissione in commercio del medicinale ENALAPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA anche nelle confezioni di seguito indicate:

«5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073375 - base 32 - 1CY1JZ;

«5 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073387 - base 32 - 1CY1KC;

«5 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073399 - base 32 - 1CY1KR;

«5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073401 - base 32 - 1CY1KT;

«5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073351 - base 32 - 1CY1J7;

«20 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073413 - base 32 - 1CY1L5;

«20 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073425 - base 32 - 1CY1LK;

«20 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073437 - base 32 - 1CY1LX;

«20 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073449 - base 32 - 1CY1M9;

«20 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046073363 - base 32 - 1CY1JM.

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: Enalapril Maleato.

Codice pratica: C1B/2026/1261.

Codice di procedura europea: PT/H/1920/002-004/IB/013/G.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale in via San Giuseppe 102, 21047 Saronno (VA), codice fiscale 06058020964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04023

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Avlab Srl, in Alpignano.

Con la determina n. aM - 114/2026 del 23 luglio 2026 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Alpignano (TO) via Tetti Gay, 59, rilasciata alla società Avlab S.r.l..

26A04097

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Asti», approvata con decreto 13 marzo 2026.

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 31 luglio 2026 è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana: Denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G.), dei vini «Asti», avvenuta con decreto ministeriale 13 marzo 2026, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2026.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 31 luglio 2026 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana: Denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G.) dei vini «Asti» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A04092

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle croci d'oro e d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 885 datato 28 luglio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al *general director* Marcelo Leonardo Araya Zapata, nato il 27 settembre 1969 a Viña del Mar (Cile), con la seguente motivazione:

«Direttore generale dei carabinieri cileni, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, dotato di straordinarie capacità professionali e acuta lungimiranza, ha promosso e consolidato i rapporti di cooperazione che storicamente legano l'Istituzione d'appartenenza all'Arma dei carabinieri. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile

impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e accrescimento istituzionale, specie nel settore addestrativo e nel contrasto alla criminalità organizzata e agli incendi boschivi, che hanno permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio internazionale». Territorio nazionale ed estero, settembre 2024 - giugno 2026.

Con decreto ministeriale n. 886 datato 28 luglio 2026 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri al *general* Juan Igor Muñoz Rodríguez nata il 17 dicembre 1970 a Talcahuano (Cile), con la seguente motivazione:

«Segretario generale dei *Carabineros* cileni, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, animato da elevate capacità professionali e intelligente iniziativa, forniva determinante contributo allo sviluppo e al consolidamento dei rapporti di cooperazione che storicamente legano l'Istituzione d'appartenenza all'Arma dei carabinieri. Il notevole impegno profuso in molteplici attività di scambio e accrescimento istituzionale, specie nel settore addestrativo e nel contrasto alla criminalità organizzata e agli incendi boschivi, ha favorito lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, rafforzandone la collaborazione bilaterale ed esaltandone il prestigio internazionale». Territorio nazionale ed estero, novembre 2024 - giugno 2026.

26A04039

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento in via definitiva dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «Patronato SILPA», promosso su iniziativa del sindacato italiano lavoratori pensionati e agricoli.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale», il decreto del direttore generale per le politiche previdenziali n. 537/2026 del 4 agosto 2026, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», concernente il riconoscimento in via definitiva dell'Istituto di patronato «Patronato SILPA».

26A04040

Approvazione della delibera n. 112/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 28 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007514/MED-L-221 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 112/2025, adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 28 novembre 2025, recante: Tasso annuo di capitalizzazione per il calcolo del montante contributivo da applicare nei casi di totalizzazione, art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: determinazioni. Anno 2025.

26A04093

Approvazione della delibera n. 7/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 29 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0008453/VET-L-139 del 21 luglio 2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 29 gennaio 2026, concernente la determinazione del tasso an-



nuo di capitalizzazione dei montanti ai fini della totalizzazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 42/2006. Anno 2025.

26A04094

Approvazione della delibera n. 497/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 27 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007534/PIND-L-136 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 497/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 27 gennaio 2026, concernente l'adeguamento, per l'anno 2026, dei redditi e dei volumi di affari con i relativi contributi soggettivi ed inte-

grativi dovuti, delle sanzioni, nonché la perequazione delle pensioni in applicazione delle disposizioni del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

26A04095

Approvazione delle modifiche al regolamento per la concessione di borse di studio post-laurea adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, con delibera n. 5/IIAN in data 30 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007506/VET-L-135 del 26 giugno 2026, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento per la concessione di borse di studio *post-laurea*, adottate dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV con delibera n. 5/IIAN in data 30 novembre 2025.

26A04096

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-189) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 1 7 *

€ 1,00

